

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'IILA – L'Istituto italo-latino americano (in seguito denominato "IILA") con sede in Roma, via Paisiello n° 24, CAP 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentato dal Segretario Generale, Antonella Cavallari

e

l'Università di Pisa, con sede legale in Lungarno Pacinotti 43, 56126 Pisa (Italia), rappresentata dal suo Rettore Prof. Riccardo Zucchi, italiano, con domicilio in Pisa, Italia, titolare della Carta d'Identità No. AU2984269

nel seguito indicate anche singolarmente come "una Parte" o collettivamente come "le Parti",

PREMESSO

- che l'IILA è un'organizzazione intergovernativa fondata a Roma nel 1966 e attiva in campo culturale, scientifico e della cooperazione allo sviluppo. L'Istituto collabora il Ministero degli affari esteri, per conto del quale realizza progetti finalizzati. Ne sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- che l'IILA rappresenta uno dei principali strumenti di dialogo politico tra l'Italia, l'Europa e l'America latina;
- Che l'IILA è Ente Delegato della Cooperazione Europea
- che l'IILA partecipa attivamente all'Organizzazione delle Riunioni ministeriali biennali "Conferenza Italia America latina e Caraibi";
- che l'IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali, organizza manifestazioni e svolge attività di promozione delle relazioni tra i paesi membri attraverso iniziative di carattere socio-economico, culturale e tecnico-scientifico,
- che l'IILA coordina ed organizza attività di formazione in tutti i settori prioritari della sua agenda di lavoro in partnership con numerose istituzioni accademiche ed enti di ricerca latinoamericani ed europei;
- che l'insieme delle suddette attività dell'IILA è orientato a consolidare l'alleanza italo-latinoamericana a favore del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda dell'ONU 2030;
- che l'IILA è Osservatore Permanente presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è osservatore del vertice UE-CELAC e per lo svolgimento delle sue attività collabora con organismi intergovernativi, tra cui la Commissione Europea, FAO, BID, SEGIB, OEI;

- che L'Università di Pisa è una istituzione di istruzione superiore pubblica fondata nel 1343 e istituita con Regio Decreto il 30 settembre 1923, n.2102 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 ottobre 1923;
- che l'Università di Pisa ha come fini l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze e concorre al progresso culturale, civile ed economico dell'Italia e che garantisce piena libertà di ricerca e di insegnamento;
- che l'Università di Pisa ha tra i suoi principali obiettivi la promozione, organizzazione e sostegno della ricerca, che provvede alla formazione intellettuale e professionale degli studenti e di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento e che promuove la diffusione dei saperi, della cultura e il trasferimento tecnologico;
- che l'Università di Pisa ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita per i propri fini istituzionali e che realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente;
- che l'Università di Pisa conta 20 dipartimenti e centri di ricerca di alto livello, e che per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici territoriali, nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica sia privata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo, le parti si impegnano ad attivare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione scientifica finalizzata all'approfondimento dei temi di cui alla premessa, e nella fattispecie, attraverso la promozione di iniziative congiunte, quali, tra le altre, seminari, conferenze, incontri istituzionali studi e ricerche, attività di cooperazione, inerenti ai temi oggetto dell'agenda italo-latinoamericana e bi-regionale Europa-America latina e Caraibi, nonché all'agenda multilaterale con particolare riferimento ai temi dell'integrazione, e all'Agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell' ONU 2030. A tal fine le parti metteranno a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza e le proprie reti di relazioni nazionali e internazionali.

ART. 3

Le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante i seguenti meccanismi:

- a) Definizione di canali di comunicazione istituzionali, designando punti di contatto per il coordinamento delle attività nell'ambito del presente accordo.
- b) Svolgimento di riunioni periodiche
- c) Promozione, attraverso le rispettive pagine web, delle opportunità dedicate ai cittadini latinoamericani.

ART. 4

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 verrà di volta in volta programmata sulla base di specifici accordi attuativi del presente Accordo di collaborazione che ne definiscano i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, gli aspetti finanziari ed ogni altro elemento utile. Con gli appositi accordi attuativi verranno disciplinati, inoltre, gli aspetti inerenti la co-titolarità delle iniziative, la tutela della proprietà intellettuale, le azioni rivolte alla valorizzazione e alla diffusione delle attività realizzate congiuntamente ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.

ART. 5

Le parti si impegnano a tutelare e promuovere l'iniziativa comune per le attività oggetto del presente Accordo. Nell'ambito della realizzazione delle future suddette attività comuni, ciascuna Parte potrà utilizzare il logo dell'altra, previa autorizzazione scritta, in conformità degli accordi attuativi di cui all'art. 3 e nell'ambito delle specifiche attività comuni.

ART. 6

Il presente Accordo di collaborazione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti. L'Accordo potrà essere modificato in ogni momento mediante accordo scritto tra le Parti.

ART. 7

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R o con posta certificata.

ART. 8

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente nella fase di negoziazione del presente Accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengono trattati, nel rispetto delle pertinenti normative nazionali e internazionali e delle rispettive regole e procedure interne, esclusivamente per le finalità dell'Accordo.

ART. 9

Le parti accettano di comporre amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Accordo e dei relativi accordi attuativi.

ART. 10

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo di Collaborazione potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA, in virtù della Convenzione Internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino-Americano, ratificata dall'Italia a seguito della legge 4 ottobre 1966 n. 794 e dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'IILA, ratifica ed esecuzione con legge 12 luglio 2005, n. 141.

Roma, li 18 APR. 2023

PER L'IILA



Il Segretario Generale
Antonella Cavallari

PER L'UNIVERSITÀ DI PISA



Il Rettore
Prof. Riccardo Zucchi